

REGOLAMENTO COMUNALE
C.O.S.A.P.
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Sommario

CAPO I° CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE Di SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione
Art. 8	Decadenza della concessione
Art. 9	Revoca della concessione
Art. 10	Rinnovo delle concessioni
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II° CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.12	Disposizioni generali
Art.13	Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
Art.14	Criteri per la determinazione del canone
Art.15	Misurazione dell'area occupata - criteri
Art.16	Tariffe ordinarie, maggiorazioni e riduzioni
Art.17	Passi carrabili - definizione e criteri di applicazione

Art.18	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti - disciplina e criteri di applicazione
Art.19	Distributori di carburante e tabacchi - determinazione del canone
Art.20	Esclusioni
Art.21	Versamento del canone
Art.22	Rilevamenti e accertamenti
Art.23	Riscossione coattiva
Art.24	Rimborsi
Art.25	Sanzioni
Art.26	Norme finali e transitorie
Art.27	Entrata in vigore

CAPO I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE pubbliche

Art. 1 “Disposizioni generali”.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 “Occupazioni permanenti e temporanee”.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 “Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche”

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente,
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione non sia soggetta al canone.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 “Procedimento per il rilascio delle concessioni”

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5 “Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione ;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 29.

Il concessionario è, tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

In caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche il Comune deve trasmettere al Concessionario del servizio copia di tutti gli atti di concessione o autorizzazione rilasciate nei cinque giorni successivi al rilascio.

Art. 6

“Prescrizioni per le occupazioni”

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali, o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

“Divieto temporaneo di occupazione”

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

“Decadenza della concessione”

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi: - mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

- la violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9

“Revoca della concessione”

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di qualsiasi indennità.

Art. 10 **“Rinnovo delle concessioni”**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 8 giorni prima della scadenza.

Art. 11 **“Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali”**

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie e riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni con le modalità previste dall'art. 25 del presente regolamento.

C A P O II°

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

“Disposizioni generali”

Sono soggette al canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni, sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Art. 13

“Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche”

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade le aree e gli spazi del Comune di Mortara sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

Piazza Marconi, Corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Teatro) Piazza Carlo Alberto, Piazza Urbano II, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Mons. Dughera, Corso Cavour, Via Josti, Via XX Settembre, Corso Porta Novara, Via Roma, Piazza Silvabella, Via San Lorenzo, Via Cavaglia Cossato, Via Luzzi, Via S.Giovanni Battista, Via Vittorio Veneto.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria :

Corso Mazzini, Via Principe Amedeo, Piazza Teresio Olivelli, Via Cairoli, Piazza S. Cassiano, Via Trento, Via Balduzzi (dalla via del Cannone a via Cadorna), Piazza Cagnoni, Via Beldíporto, Via Cesare Battisti, Via Nazario Sauro, Via Luigi Goia, Corso Piave, Via S. Dionigi, Via del Cannone, Via Loreto,- Via Cicconi, Via Lorenzo da Mortara, Via Ospedale, Via Ottone de Parenti, Via Belluschi, Via Colonnello Romero, Via Gorizia, Piazza Italia, Via Cortellona, Piazza Trieste, Corso Ariosto, Viale Mario Parini, Viale Capettini, Corso Torino, Via Fagnani, Via Pollini, Via Tessera, Via Boniforte Avico, Contrada della Torre (dalla via S.Lorenzo alla via Roma), Via Lomellina, Via Cadorna, Rondò Carlo Magno, Rondò della Battaglia, Via Marianini, Via S.Carlo, Via S.Veneranda, Via Bertolli, Via Santa Trinità, Via Gianzana, Via dello Zerbo, Via Sforzai Via Porta di Giove, Via S. Francesco, Piazza Motta, Contrada del Moro, Via del Conte Ottaviano, Via Aurelio Saffi, Via De Castro.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3° categoria :

Comprende tutte le altre aree, strade e piazze.

Art. 14

“Criteri per la determinazione del canone”

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate o dei coefficienti di valutazione ove previsti, tenuto conto che alla tariffa base corrisponde il coefficiente 1. L’indicazione dei coefficienti moltiplicativi sulla tariffa base, ove previsti, è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.

La superficie è espressa in mq. o in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di cavi, condutture di impianti dei pubblici servizi, la superficie va calcolata cumulativamente, qualora le occupazioni abbiano la medesima natura e siano effettuate nell'ambito della stessa categoria.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento

sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq..

Il canone è indivisibile e il versamento o la richiesta dello stesso può essere effettuata indifferentemente a uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

Art. 15

“Misurazione dell'area occupata - criteri”

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione soprastante il suolo va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini dell'applicazione del canone.

Art. 16

“Tariffe, maggiorazioni e riduzioni”

Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è, graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornalieri e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore non frazionabili : riduzione del 30 per cento;
- b) occupazioni da 12 a 24 ore non frazionabili: tariffa intera

Per le occupazioni effettuate da parte di Venditori Ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% - pari a coefficiente 0,50.

Per le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa base è ridotta del 30% - pari a coefficiente 0.70.

Per le occupazioni realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70 % - pari a coefficiente 0,30.

Per le occupazioni finalizzate alla posa dei cavi, condutture ed impianti di pubblici servizi la tariffa base è ridotta del 50% - pari a coefficiente 0,50.

Per le occupazioni aventi finalità politico, culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80% - pari a coefficiente 0,20.

Per le occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia la tariffa base è ridotta del 70% - pari a coefficiente 0.30.

Per le occupazioni realizzate dai Pubblici Esercizi ed Esercizi commerciali la tariffa base è ridotta del 70% - pari a coefficiente 0.30.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni e che si verificano con carattere ricorrente la riscossione del canone avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% a fronte del pagamento anticipato del canone. Il pagamento anticipato con tariffa ridotta, che può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al soggetto passivo, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista.

Art. 17

“PASSI CARRABILI - DEFINIZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE”

Sono considerati passi carrabili quei manufatti generalmente costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dalla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro convenzionale e la tariffa è ridotta del 50% - coefficiente 0,50.

Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il canone è dovuto per gli accessi carrabili o pedonali di cui al comma precedente per i quali venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi con apposizione del relativo cartello, e la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento - coefficiente 0.50.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e comunque non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10% - coefficiente 0,10.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento - coefficiente 0.50.

ART.18

“Occupazioni DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI- DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE”

Il canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nello esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £.1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo di £.1.000.000. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

Superata la fase di prima applicazione (primi due anni) il canone relativo alle occupazioni di cui al comma precedente verrà determinato applicando una riduzione del 50% delle relative tariffe deliberate.

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere il canone è applicato forfettariamente in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione stessa o frazione ed è determinato sulla base della tariffa deliberata.

In sede applicativa si terrà conto delle seguenti specificazioni :

- la tariffa deliberata è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al Km lineare ;
- per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone è maggiorato del 30% se l'occupazione è contenuta tra i trenta ed i novanta giorni, del 50% se

l'occupazione è di durata superiore a novanta e non oltre i 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni.

Art. 19 “ distributori di carburante e tabacchi - determinazione del canone ”

Per l'occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuto un canone annuo in base alla apposita tariffa deliberata - pari a coefficiente 1.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuto un canone annuo in base alla tariffa deliberata - pari a coefficiente 1.

Il canone è applicato sulla base dei seguenti criteri :

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri ;
- b) se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri ;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, il canone é applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi ;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone è applicato autonomamente per ciascuno di essi .

Si precisa che il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art.20 “ esclusioni ”

Sono escluse dal canone :

- a) le occupazioni inferiori a mezzo metro quadro ;
- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ad impianti di erogazione di pubblici servizi ;
- c) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate ;
- d) le occupazioni che promuovono iniziative o manifestazioni a carattere politico, quando l'area occupata non eccede i 10 mq.
- e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87 T.U.I.R. n°917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, culturale e ricerca scientifica ;
- f) le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere ;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
- i) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali ;
- l) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 21 “versamento del canone”

Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto mediante versamento al Comune o suo concessionario da effettuarsi su apposito modulo di c/c postale entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per gli anni successivi al primo, il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui al comma precedente nel mese di gennaio di ogni anno, sempreché non si verificano variazioni nella consistenza dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il canone è corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui ai commi precedenti o mediante pagamento diretto con contestuale rilascio di quietanza entro il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone va effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Per le occupazioni di cui all'art. 18 il versamento del canone con l'apposito modulo di c/c postale va effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a £.500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

ART. 22 “ rilevamenti e ACCERTAMENTI ”

In riferimento alle concessioni o autorizzazioni rilasciate si procede, in primo luogo al controllo delle relative occupazioni sul territorio, alla verifica dei versamenti effettuati, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al soggetto passivo.

In presenza di occupazione abusiva si procederà con l'emissione di un apposito avviso in cui è fatto riferimento al verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, che dovrà contenere l'indicazione del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, degli interessi e del termine di pagamento.

Nei casi di ritardo o inesattezza nel pagamento del canone dovuto si emetterà apposito avviso senza verbale di contestazione contenente le indicazioni del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria, degli interessi e il termine di giorni sessanta per il pagamento onde non incorrere nella decadenza della concessione o autorizzazione.

Gli avvisi saranno notificati anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento entro il terzo anno dalla data della rilevazione.

art. 23 “ riscossione coattiva ”

La riscossione coattiva del canone è effettuata dal Comune o dal concessionario con l'emissione dell'atto ingiuntivo di cui al R.D. 639 del 14 Aprile 1910.

Le spese incontrate per l'espletamento della procedura coattiva verranno addebitate all'insolvente e recuperate con il procedimento di cui alle linee precedenti.

Art. 24 “ rimborsi ”

Gli aventi diritto possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, riconoscendone gli interessi di legge.

Art.25 “ sanzioni ”

Per le occupazioni abusive accertate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del(da 100 a 200%).

In caso di ritardato pagamento del canone dovuto si applica la maggior sanzione amministrativa pecuniaria del (30%) del canone non versato.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi di legge.

Le sanzioni indicate nei punti precedenti si applicano indipendentemente da quelle stabilite dall'art.20 - commi 4 e 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n°285.

Art. 26 Norme finali e transitorie

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999. I soggetti già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza dalla predetta data, sono tenuti al pagamento del

suddetto canone nella misura, alla scadenza e con le modalità previste dal presente regolamento.

L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione della suddetta entrata patrimoniale è affidata a terzi a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n°2, ultima parte del D.Lgs 446/97. I soggetti già affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, debbono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 entro il termine indicato all'art.15 del D.Lgs 137/98.

Il contratto relativo al servizio di accertamento e riscossione della TOSAP già in corso di esecuzione, previo adeguamento dell'oggetto contrattuale alla nuova natura dell'entrata, dispiega i propri effetti fino alla naturale scadenza, purché la concessionaria soddisfi entro il termine di cui all'art.15 del D.Lgs 137/98 i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97 .

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

TARIFFE

VEDI TABELLE

OCCUPAZIONI PERMANENTI
COEFFICIENTI E TARIFFE PER METRO QUADRO

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>COEFF.</u>	<u>TARIFFA</u>	<u>TARIFFA</u>	<u>TARIFFA</u>	<u>TARIFFA</u>	<u>TARIFFA</u>	<u>TARIFFA</u>
		<u>I°cat.</u>	<u>II°cat.</u>	<u>III°cat.</u>	<u>I°cat.</u>	<u>II°cat.</u>	<u>III°cat.</u>
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato per anno	1	70.400	59.400	47.300	€36,3586	€30,6775	24,4284
B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.	0.30	21.120	17.820	14.190	€10,9076	€9,2033	7,3285
C) Occupazioni con Passi Carrabili	0.50	35.200	29.700	23.650	€18,1793	€15,3388	12,2142
D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.	0.50	35.200	29.700	23.650	€18,1793	€15,3388	12,2142
E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati.	0.10	7.040	5.940	4.730	€3,6359	€3,0678	2,4428
F) Occupazioni con condutture cavi e impianti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (art. 63 comma 2 lettera f 446/97)		Lire 1.250 per utente Canone annuo minimo l. 1.000.000			€0,646 per utente Canone annuo minimo €516,46		
5) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti a carattere permanente Per ogni Km. lineare o frazione per anno	1	550.000	440.000	330.000	€284,0513	€227,2410	170,4308
H) Distributori di tabacchi	1	22.000	16.500	11.000	€11,3621	€8,5215	5,6810
I) Distributori di carburante	1	83.600	44.000	16.500	€43,1758	€22,7241	8,5215
L) Edicole	1,15	80.960	68.310	54.395	€41,8124	€35,2792	28,0927

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

TIPOLOGIA	COEFF.	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
		I°cat.	II°cat.	III°cat.	I°cat.	II°cat.	III°cat.
A) occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.	1	3.850	2.887	2.165	€1,9884	€1,4910	€1,1181
1) fino a 12 ore		2.695	2.021	1.516	€1,3919	€1,0438	€0,7829
2) fino a 14 giorni (tariffa intera)		3.850	2.887	2.165	€1,9884	€1,4910	€1,1181
3) oltre le 12 ore e fino a 24 ore		3.850	2.887	2.165	€1,9884	€1,4910	€1,1181
4) oltre i 14 giorni		2.695	2.021	1.516	€1,3919	€1,0438	€0,7829
B) Per le occupazioni con tende e simili.	0,30	1.155	865	649	€0,5965	€0,4467	€0,3352
C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli durante il mercato settimanale	0,455	1.750	1.312	984	€0,9038	€0,6776	€0,5082
D) Occupazioni realizzate da Pubblici Esercizi ed Esercizi commerciali	0,25	962	722	542	€0,4968	€0,3729	€0,2799
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante.	0,20	770	577	433	700	525	394
F) Occupazioni finalizzate alla posa di cavi e condutture.	0,50	1.925	1.443	1082	€0,9942	€0,7452	€0,5588
G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	0,25	962	627	493	€0,4968	€0,3238	€0,2546
H) Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20	770	577	433	€0,3977	€0,2980	€0,2236
I) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,70	2.695	2.021	1.516	€1,3919	€1,0438	€0,7829
L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.18 del regolamento. Il canone è determinato in misura forfetaria come segue :							
a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni		22.000	16500	11000	€11,3621	€8,5215	€5,6810
b) oltre ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni		33.000	22000	11000	€17,0431	€11,3621	€5,6810
Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore ai 30 gg. :							
fino a 90 giorni		28.600	20900	14300	€14,7707	€10,7939	€7,3853
oltre i 90 giorni		33.000	22000	11000	€17,0431	€11,3621	€5,6810
di durata superiore a 180 giorni		44.000	27500	16500	€22,7241	€14,2026	€8,5215
Per le occupazioni di cui alla lettera b) di durata superiore ai 30 gg.							
fino a 90 giorni		42.900	28600	14300	€22,1560	€14,7707	€7,3853
oltre i 90 giorni		49.500	33000	16500	€25,5646	€17,0431	€8,5215
di durata superiore a 180 giorni		66.000	44000	22000	€34,0862	€22,7241	€11,3621
M) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli durante le fiere	0,75	2.888	2.165	1.624	€1,4915	€1,1181	€0,8387